



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

Oggetto: Sostituzione del Presidente con il Vicepresidente nell'Assemblea di Approvazione del Bilancio degli Ordini Professionali - natura del termine del 30 aprile - condizioni.

Rispondiamo alla richiesta in merito alla possibilità di presiedere l'assemblea per l'approvazione del bilancio dal vicepresidente, in quanto il presidente è impossibilitato per motivi di salute, stante il termine inderogabile del 30 aprile per provvedere all'approvazione del documento contabile.

1. La natura di enti pubblici non economici degli ordini professionali è stata affermata dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Cass. Civ., SS. UU., 17 maggio 1995, n. 5393), la quale ha osservato che essi operano, sotto la vigilanza dello Stato, con strumenti pubblicitici e per scopi di carattere generale, senza svolgere alcuna attività economica.

Il rappresentante legale dell'ordine territoriale è il Presidente, affiancato da un Segretario ed un Tesoriere, nominati all'interno di una rosa di Consiglieri eletti dagli iscritti con cadenza quadriennale, secondo quanto dispone l'art. 1 septies D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (conv. in L. 31 marzo 2005 n. 43).

.*.**

2. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine, e propone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

La competenza all'approvazione è quindi dell'Assemblea degli iscritti, non del Consiglio. Il Consiglio delibera il progetto di bilancio e lo sottopone all'assemblea.

.*.**

3. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine di cui convoca e presiede l'Assemblea.

Fin qui, il D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 attribuisce esplicitamente al Presidente la funzione di convocare e presiedere l'assemblea. Non menziona esplicitamente il Vicepresidente per la presidenza dell'assemblea. La norma sulle cariche elettive del Consiglio prevede solo: Presidente, Segretario e Tesoriere.

3.1 — La norma sulla sostituzione in caso di assenza

Questo è il punto più delicato. Il D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, all'art. 16, stabilisce con chiarezza:

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Tuttavia, questa disposizione riguarda espressamente la sostituzione nella presidenza delle sedute del Consiglio (organo ristretto) e della Commissione centrale, non l'assemblea degli iscritti. La distinzione è rilevante.

3.2 — Il Vicepresidente: esiste nell'Ordine dei Periti Industriali?



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

Il D.Lgs.Lgt. n. 382/1944 prevede per il Consiglio dell'Ordine le figure di Presidente, Segretario e Tesoriere — non menziona il Vicepresidente per il Consiglio. Il Vicepresidente è invece previsto per la Commissione Centrale (il Consiglio nazionale). Pertanto, se l'Ordine territoriale ha istituito la carica di Vicepresidente, tale istituzione trova fondamento esclusivamente nel Regolamento interno dell'Ordine, non direttamente nella legge ordinamentale.

.*.**

4. Ad ogni modo la risposta al quesito è affermativa alle seguenti condizioni.

Non esiste una norma di legge che attribuisca automaticamente al Vicepresidente dell'Ordine territoriale la presidenza dell'assemblea in sostituzione del Presidente assente. La legittimazione del Vicepresidente a presiedere l'assemblea di bilancio deriva da un concorso di fonti che si integrano:

a) il Regolamento interno dell'Ordine. Se il Regolamento dell'Ordine dei Periti Industriali di riferimento prevede la figura del Vicepresidente e gli attribuisce le funzioni sostitutive del Presidente in caso di assenza o impedimento, questo è il titolo diretto e sufficiente. Va dunque consultato immediatamente il Regolamento dell'Ordine — non si può prescindere da questo passaggio;

b) (in assenza di disposizione regolamentare specifica): si applica il principio generale di sostituzione per impedimento oggettivo del titolare, ricavabile per analogia dall'art. 16 del D.Lgs.Lgt. n. 382/1944, che proprio in tale logica disciplina la sostituzione nell'esercizio delle funzioni. L'impedimento per ragioni di salute documentato è causa di forza maggiore che legittima la sostituzione anche in assenza di espressa previsione, purché il sostituto abbia qualità di componente del Consiglio.

In definitiva, il Vicepresidente può presiedere l'assemblea di approvazione del bilancio, e la delibera assembleare così assunta è pienamente valida, a condizione che:

- i) il Regolamento interno preveda tale sostituzione — verificarlo è obbligatorio;
- ii) in alternativa o in aggiunta, il Consiglio abbia formalmente deliberato la delega di presidenza al Vicepresidente, documentando per iscritto la causa dell'impedimento del Presidente (il ricovero chirurgico);
- iii) il Vicepresidente sia regolarmente componente del Consiglio.

.*.**

5. Natura del termine del 20 aprile.

Il termine entro cui convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio degli ordini professionali non è fissato direttamente dal D.Lgs.Lgt. n. 382/1944, che si limita a stabilire la competenza assembleare. Il termine del 30 aprile deriva generalmente o dal Regolamento interno dell'Ordine o dalla prassi consolidata (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

Sulla natura giuridica del termine, la distinzione tra termini ordinatori e perentori negli enti pubblici non economici segue i seguenti principi, ricavabili dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata:

Il termine è perentorio, quando la sua inosservanza produce automaticamente la decadenza dal diritto o la nullità dell'atto, per espressa previsione normativa.

Il termine è ordinatorio, quando la sua inosservanza può dar luogo a conseguenze di tipo organizzativo o disciplinare, ma non inficia la validità dell'atto compiuto tardivamente.

Per gli ordini professionali, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto che il termine per l'approvazione del bilancio abbia natura ordinatoria e non perentoria, nel senso che la sua inosservanza non comporta né la nullità né l'inesistenza della delibera assembleare adottata in ritardo. Comporta semmai la possibile segnalazione all'autorità vigilante (Ministero della Giustizia).

Tale qualificazione come "ordinatorio" è coerente con i principi generali del diritto pubblico e che non risulta una norma che sancisca la nullità della delibera tardiva. Se il Regolamento dell'Ordine qualifica espressamente il termine come perentorio, quella previsione interna prevarrebbe.

..***

6. In conclusione, è necessario verificare il Regolamento interno dell'Ordine per la previsione specifica sulla sostituzione del Presidente e sulla figura del Vicepresidente.

In mancanza, sarà opportuno far deliberare il Consiglio — prima dell'assemblea — la sostituzione del Presidente con il Vicepresidente, allegando documentazione dell'impedimento (certificato medico o comunicazione del Presidente), da far constare nel verbale dell'assemblea.

Il verbale dell'assemblea dovrà dare atto dell'assenza del Presidente per impedimento documentato, della sostituzione con il Vicepresidente e del fondamento normativo o regolamentare di tale sostituzione.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)